



## *Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie*

Decisione n. 02 anno 2024

RICORSO n. 11/2019/59

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, composta dai Signori:

Dott. Antonio Pasca	Presidente
Dott. Giovanni D'Angelo	componente
Dott. Vito Gaudiano	componente
Dott. Maurizio Grossi	componente
Dott. Umberto Quiriconi	componente
Dott. Silvestro Scotti	componente

con l'assistenza del dott. Silvestro Scotti, facente funzioni di Segretario;

visti gli atti;

udita la relazione del Presidente e relatore, dott. Antonio Pasca;

udite le parti presenti, come da verbale;

ha pronunciato nell'adunanza pubblica del 17 gennaio 2024 la seguente

### D E C I S I O N E

*sul ricorso*

proposto dal dott. ~~XXXXXXXXXX~~, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Petrongolo, domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, alla via Lorenzo il Magnifico 84, avverso la delibera del 12 settembre 2019, con la quale è stato opposto diniego di iscrizione all'Albo della Società tra Professionisti denominata "S.C.A.V. S.r.l. S.t.p.";

*contro*

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma;



*e nei confronti di*

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi 12;

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

## FATTO

In data 12.03.2019 il dott. [redacted], presentava domanda di iscrizione della Società tra professionisti denominata "S.C.A.V. S.r.l. S.t.p." nella Sezione speciale dell'Albo professionale tenuto presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma.

In data 12 settembre 2019 l'Ordine deliberava il rigetto di detta domanda per difetto dei requisiti di cui all'art. 10, comma quattro, lett. b) della legge n. 183/2011 - Legge di stabilità 2012, che richiede la prevalenza, nella compagine sociale, di soci esercenti la professione sanitaria, mentre la società oggetto dell'istanza risultava composta da un socio professionista e da un socio non professionista.

Con il ricorso in epigrafe, il dott. [redacted] chiede l'annullamento del provvedimento impugnato e, per l'effetto, che venga disposta l'iscrizione richiesta della Società tra professionisti "S.C.A.V. S.r.l. S.t.p.", per i seguenti motivi.

Parte ricorrente deduce la nullità del provvedimento impugnato per mancanza di fondamento del motivo di rigetto della iscrizione. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'ambito dei compiti a essa attribuiti ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, nella sua adunanza del 22 maggio 2019, ha deliberato di segnalare le limitazioni della concorrenza nel settore delle professioni regolamentate, derivanti dalle modalità di applicazione dell'art. 10, comma 4, lett. b), della legge 12 novembre 2011, n. 183 - Legge di stabilità 2012.

Così viene affermato nel ricorso: "l'Autorità è dell'avviso che, al fine di consentire ai professionisti di cogliere appieno le opportunità offerte dalla normativa in materia di Società tra Professionisti e le relative spinte pro-concorrenziali, vada privilegiata l'interpretazione della norma" in esame "secondo la quale i due requisiti della maggioranza dei due terzi "per teste" e "per quote di capitale" di cui all'art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011 non vengano considerati cumulativi [...] poiché l'autonomia statutaria e la possibilità di stipulare dei patti parasociali prevista dal diritto societario vigente consentono di assicurare il controllo sulle decisioni strategiche della STP da parte dei soci professionisti a prescindere dal loro numero e/o partecipazione al capitale sociale rispetto ai soci non professionisti".

"Infatti, diversamente ragionando si ridurrebbe l'efficacia dello strumento societario ora disponibile per i professionisti, restringendone ingiustificatamente la diffusione [...] indi l'Autorità ha dato indirizzo ai competenti Ministeri di intraprendere, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative idonee a garantire una interpretazione uniforme di quanto disposto dall'art. 10, comma 4, lett. b), della Legge n. 183/2011, in linea con la ratio della norma e i consolidati principi concorrenziali a cui la stessa è ispirata".

Anche l'orientamento della Commissione Europea è quello che interpretazioni troppo restrittive in materia di struttura aziendale possano avere un impatto negativo qualora impediscano "ai prestatori di sviluppare nuovi servizi o modelli aziendali efficienti sotto il profilo dei costi" (cfr. la "Comunicazione relativa alla Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali" del 9/2/2004).

L'Ordine ha prodotto controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024, la causa è stata chiamata come da verbale e, udito l'Avv. Nicola Marchitto per l'Ordine, è stata trattenuta per la decisione.



## DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il dr. [redacted] ha impugnato la delibera dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma, con la quale è stata rigettata la domanda di iscrizione della Società tra professionisti denominata "S.C.A.V. S.r.l. S.t.p." nella sezione speciale dell'Albo professionale tenuto presso il predetto Ordine provinciale.

In via preliminare, si rileva che l'Ordine resistente, in sede di controdeduzioni al ricorso, ne ha dedotto l'irricevibilità, in quanto non notificato all'Ordine stesso.

L'eccezione è fondata.

Non vi sono agli atti del ricorso le relate delle notifiche effettuate, né altra documentazione che comprovi l'avvenuto adempimento dell'onere di notifica nei confronti dei soggetti contemplati dal regolamento approvato con DPR 5 aprile 1950, n. 221.

Pertanto, il ricorso è, per questa parte, da considerarsi irricevibile a mente dell'art. 54, ultimo comma, del citato DPR.

Sempre preliminarmente, questa Commissione Centrale rileva che l'Ordine resistente ha eccepito, altresì, il difetto di legittimazione ad agire in capo al dr. [redacted], il quale ha personalmente proposto il ricorso stesso; non risulta essere parte ricorrente anche la Società di cui trattasi, pur essendo stata l'impugnata delibera resa nei suoi confronti.

L'eccezione è fondata.

La normativa speciale che disciplina la materia stabilisce espressamente, all'art. 9, comma uno, del DPR n. 221/1950, quanto segue: "Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione nell'Albo l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale decide in merito alla iscrizione".

Al riguardo, si osserva che, a prescindere da ogni considerazione in merito alla obsolescenza della normativa descritta, in ragione della sopravvenuta entrata in vigore di disposizioni che – come nel caso dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 – ampliano la platea degli aspiranti iscritti ad Albi professionali, resta fermo il principio di cui al citato art. 9 del DPR n. 221/1950, tale per cui la domanda di iscrizione ai predetti Albi deve essere presentata da chi ne abbia titolo, persona fisica o persona giuridica che sia.

In tale ultimo caso, il soggetto interessato agirà – com'è naturale – per il tramite della persona fisica che ne abbia la rappresentanza legale, anche sul piano processuale.

Quest'ultima non può sostituirsi al primo ma semmai affiancarlo, agendo in giudizio anche in qualità personale oltre che in qualità di rappresentante della Società, per non incorrere nel difetto di legittimazione attiva innanzi a questa Commissione.

Anche nel merito il gravame è privo di pregio e non merita accoglimento.

Il Collegio non può che condividere le controdeduzioni dell'Ordine resistente che richiama l'interpretazione della normativa vigente in materia così come formulata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri.


Ne deriva che l'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo tenuto dagli Ordini provinciali è riservata alle Società tra professionisti la cui compagine sociale risulti integrata almeno dai due terzi di soci iscritti personalmente ad Albi professionali sia pro capita, sia pro quota.

Tale non è il caso di specie, atteso che la Società per la quale parte ricorrente ha – peraltro irrualmente – proposto istanza di iscrizione nell'apposito Albo risulta composta soltanto al 50% da membri professionisti – nella fattispecie, lo stesso dott. [redacted].

Pertanto, il ricorso in epigrafe è, oltre che irricevibile, inammissibile e infondato nel merito.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

pl



P. Q. M.

LA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

Definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, nonché infondato nel merito.

Condanna il ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in Euro 2.000,00.

*Così deciso in Roma nell'Adunanza del 17 gennaio 2024*



IL PRESIDENTE e RELATORE

IL SEGRETARIO

Depositata in Segreteria il  
IL SEGRETARIO

Firmato digitalmente da:  
Silvestro Scotti  
Data: 18/05/2024 11:52:35

10 MAG. 2024

PUBBLICATA IL 20-5-2024 prot. 34574

SEGRETARIA CCEPS

20 MAG. 2024

